II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1978

relativa a talune modalità amministrative del funzionamento del Fondo sociale europeo

(78/706/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, recante applicazione della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo sociale europeo [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2893/77 [2], in particolare l'articolo 13,

visto il parere del comitato del Fondo sociale europeo,

considerando che, per bene organizzare l'istruzione delle domande di contributo, è opportuno che la Commissione comunichi in tempo utile agli Stati membri ed ai membri del comitato del Fondo sociale europeo le date delle sessioni del comitato medesimo riservate alla consultazione su tali domande ;

considerando che, prima di deliberare in merito alla richieste di contributo, la Commissione può esigere dagli Stati membri le informazioni complementari necessarie per l'istruzione delle richieste stesse e che, a tal fine, devono essere fissati dei termini ; che allo scopo di garantire una buona gestione del Fondo è necessario convenire che in caso di mancata osservanza di questi termini si deve ritenere che le domande in questione sono state ritirate ;

considerando che è opportuno fissare, nella decisione di approvazione, la data della fine delle operazioni ; che qualsiasi ritardo nella realizzazione delle operazioni deve essere comunicato alla Commissione ;

considerando che, dopo la fine delle operazioni, gli Stati membri devono disporre di un certo periodo per poter presentare le richieste di pagamento ;

considerando che, per poter valutare l'efficacia del contributo, è necessario che gli Stati membri trasmettano alla Commissione un rapporto sulla realizzazione delle operazioni ;

considerando che, a seguito della modifica del regolamento (CEE) n. 2396/71 ad opera del regolamento (CEE) n. 2893/77, è stata istituita una procedura per la presentazione delle richieste di contributo che rende necessaria l'abrogazione della decisione 73/434/CEE della Commissione, del 28 novembre 1973, concernente la presentazione delle richieste di contributo del Fondo sociale europeo [3],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Prima del 1° ottobre di ogni anno, la Commissione comunica agli Stati membri ed ai membri del comitato del Fondo sociale europeo le date delle sessioni del comitato medesimo che saranno riservate, nel corso dell'anno successivo, alla consultazione sulle domande di contributo del Fondo sociale europeo.

[1] GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.
[2] GU n. L 337 del 27. 12. 1977, pag. 1.
[3] GU n. L 355 del 2. 12. 1973, pag. 68.

Articolo 2

Qualora, per l'istruzione di una domanda di contributo, la Commissione ritenga che siano necessarie informazioni complementari, essa le richiede per iscritto allo Stato membro interessato e fissa a tal fine un termine. Se entro i termini stabiliti dalla Commissione lo Stato membro non presenta per iscritto le informazioni richieste, la domanda di contributo è considerata ritirata.

Articolo 3

1. In base agli elementi forniti dallo Stato membro interessato la Commissione determina nella decisione di approvazione la data della fine delle operazioni; per le operazioni pluriennali, la Commissione presenta inoltre la ripartizione per periodo degli importi dei contributi e precisa — a titolo indicativo — la durata di ciascuna fase.

2. Qualora nella realizzazione delle operazioni si produca un ritardo lo Stato membro ne informa al più presto la Commissione. In caso di operazioni a carattere non continuo, la Commissione può modificare la data della fine delle operazioni prevista nell'approvazione.

3. Per le domande riguardanti operazioni a carattere pluriennale approvate anteriormente alla notificazione della presente decisione per le parti relative agli esercizi 1977 e seguenti, le date di fine delle operazioni e gli importi dei contributi relativi a ciascuna fase sono quelli comunicati da ultimo dagli Stati membri alla Commissione anteriormente alla notifica della presente decisione.

Articolo 4

1. Per la presentazione delle rispettive domande di pagamento, gli Stati membri dispongono dei 18 mesi successivi alla data della fine delle operazioni.

2. Per quanto riguarda le domande approvate anteriormente alla notificazione della presente decisione, l'applicazione del paragrafo 1 non può avere l'effetto di ridurre il termine di cui dispongono gli Stati membri al di sotto di 12 mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione.

Articolo 5

Sulla base di uno schema stabilito dalla Commissione e trasmesso agli Stati membri anteriormente al 1° gennaio, gli Stati membri inviano alla Commissione, entro il 31 marzo dello stesso anno, un rapporto che indichi in maniera sintetica i risultati delle operazioni attuate durante l'esercizio precedente con il contributo del Fondo sociale europeo.

Articolo 6

La decisione 73/434/CEE è abrogata.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Henk VREDELING